

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22/04/2010

## **CONSORZIO ASI LECCE**

Approvazione art. 12 Regolamento gestione dei suoli integrazione.

Art. 12 Regolamento gestione Suoli Integrazione - Approvato con delibera di Assemblea Generale del 18.12.09. Art. 12 (Frazionamento, vendita o locazione) L'assegnatario, o il proprietario cui sia stato concesso l'utilizzo in proprio, non può frazionare l'area oggetto dell'assegnazione o dell'autorizzazione prima di aver realizzato l'intervento programmato e avere documentato con apposita relazione l'avvio e l'esercizio continuo per almeno un anno dell'attività di progetto. L'area, o parte della stessa, che risulti non utilizzata o in esubero per l'esercizio dell'attività produttiva dell'assegnatario, deve essere resa al Consorzio che restituirà il prezzo di alienazione, incrementato degli interessi legali ed alle condizioni tutte di cui al successivo art. 16.

Ove tali aree siano state oggetto di autorizzazione all'utilizzo in proprio, sarà riconosciuto da parte del Consorzio un prezzo corrispondente a quello corrente di esproprio. L'assegnatario potrà trasferire l'area, esclusivamente e fermo il diritto di prelazione del Consorzio, con contratto di compravendita immobiliare, alle condizioni che seguono. Il Consorzio può autorizzare il trasferimento a terzi dell'area assegnata o di parte di essa trascorsi cinque anni dalla data di stipula dell'atto di cessione definitivo di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il prezzo di vendita dell'area viene determinato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento. L'assegnatario che venga autorizzato alla cessione dell'area a terzi deve, pena la revoca dell'autorizzazione, corrispondere al Consorzio la differenza tra il prezzo dell'area in vigore alla data di stipula dell'atto di cessione e quello attualizzato di acquisto delle aree. Il proprietario utilizzatore in proprio che venga autorizzato alla cessione dell'area a terzi deve, pena la revoca dell'autorizzazione, corrispondere al Consorzio il contributo di infrastrutturazione agglomerato per l'intera superficie del lotto al netto di eventuali contributi di ampliamento attualizzati già versati.

Tali contributi sono pure dovuti in egual misura dall'assegnatario o utilizzatore in proprio nel caso di cessione in locazione o di cambio di attività e non siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione degli immobili insistenti nel lotto. Il Consorzio non può comunque manifestare il proprio assenso quando l'autorizzazione all'utilizzo in proprio sia stata concessa a seguito di sospensione di procedura di esproprio.

Il frazionamento (e successivo trasferimento) di un lotto in più lotti autonomi e continui è autorizzato a condizione che ciascun nuovo lotto soddisfi gli standards previsti dalle N.T.A. per la specifica tipizzazione di zona. Il frazionamento di un lotto che determina la successiva cessione a titolo oneroso di uno dei lotti ottenuti, comporta l'applicazione del contributo sulla sola porzione di lotto oggetto della cessione. La vendita o la locazione di manufatti o parti di essi deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio, previa verifica della compatibilità territoriale dell'attività dell'azienda utilizzatrice finale, che dovrà dichiarare di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento nonché gli strumenti urbanistici consortili e comunali vigenti. L'attività di esproprio di cui al comma 3 viene inderogabilmente

riattivata ove entro i termini concessi non sia stato realizzato l'intervento programmato.

Il Presidente Carlo Benincasa